

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER IN MATERIA DI AFFILIAZIONI

**ALLEGATO N. II/16 AL VERBALE DEL CdA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER DEL 25 NOVEMBRE 2016
MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL CdA DEL 25 MARZO 2021**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE E NATURA DELLA QUALIFICA

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFILIAZIONE

ART. 4 – ACCESSO A LOCALI, LABORATORI, STRUMENTI E SERVIZI

ART. 5 – SALUTE, SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 6 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI DEL PERSONALE AFFILIATO

ART. 7 – REVOCA DELL’AFFILIAZIONE

ART. 1 – OGGETTO

Per rafforzare la propria missione di orientamento, alta formazione, ricerca ed innovazione, la Fondazione Bruno Kessler può riconoscere “cittadinanza istituzionale” a persone che con la loro opera contribuiscano allo sviluppo ed all’affermazione di idee e progetti condotti nell’ambito della stessa Fondazione o ne illustrino in modo distintivo il profilo scientifico e culturale.

Tale formale riconoscimento, che sottende reciprocità di interessi e di intenti, avviene attraverso l’istituto dell’affiliazione ed è regolamentato come segue.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE E NATURA DELLA QUALIFICA

1. FBK può riconoscere la qualifica di affiliato/a scientifico a:
 - a) eminenti personalità scientifiche, italiane e straniere;
 - b) persone che in virtù del contributo assicurato nel tempo alla Fondazione ne hanno rafforzato la reputazione di realtà scientifica di eccellenza finalizzata all’orientamento, all’alta formazione, alla ricerca e all’innovazione;
 - c) personale scientifico o tecnologo afferente ad enti che partecipano con FBK a partenariati di ricerca, quali – senza pretesa di esaustività – centri inter-istituzionali di ricerca, imprese, industrie, unità miste di ricerca, consorzi, associazioni temporanee di scopo/impresa, joint ventures;
 - d) personale accademico che riceva erogazioni da università e/o enti pubblici di ricerca finalizzate a svolgere attività di ricerca, di studio o tecnologica nei settori di interesse per FBK;
 - e) personale scientifico o tecnologo che svolga attività di ricerca o tecnologica, di alta formazione, di innovazione nei settori di interesse per FBK nel quadro di apposite convenzioni stipulate tra questa e l’ente di appartenenza dei primi;
 - f) figure del mondo della produzione o dei servizi che si siano distinte per la loro capacità innovativa.
2. L’affiliazione di cui al presente Regolamento deve ricondurre ad un manifesto e reciproco beneficio che FBK e l’affiliato/a traggono da tale relazione.
3. In ragione della reciprocità di interessi e di intenti di cui sopra le parti convengono circa la gratuità dell’affiliazione in quanto la stessa non può configurarsi come attività lavorativa.

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFILIAZIONE

1. Il riconoscimento delle affiliazioni spetta al/la Presidente FBK che, sentito il/la Segretario/a generale, valuta nel merito le richieste che di volta in volta le vengono inoltrate.
2. La richiesta di affiliazione deve essere promossa da un/a Direttore/rice di Centro o dal/la Segretario/a generale. Essa – in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento - va corredata dal *curriculum vitae et studiorum* del/la candidato/a, dalla motivazione o dal programma di attività da svolgere in affiliazione con FBK e - ove previsto - dal nulla osta dell'ente di appartenenza del/la richiedente.
3. La richiesta di affiliazione, così come la conseguente decisione di merito, va segnalata all'Unità di Research Assessment ed al Servizio Risorse Umane che porranno in essere le azioni conseguenti.
3. L'affiliazione ha di norma durata triennale e può essere oggetto di rinnovo con le medesime modalità di cui sopra.
4. L'affiliazione dovrà essere registrata in apposito albo di cui si dovrà dare evidenza attraverso i canali di comunicazione istituzionale della Fondazione.

ART. 4 – ACCESSO A LOCALI, LABORATORI, STRUMENTI E SERVIZI

1. L'affiliato/a può avere accesso ai locali, laboratori e "facilities" di FBK secondo le modalità stabilite dalle relative politiche.
2. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'affiliazione, l'affiliato/a può, inoltre, avere accesso ai servizi di FBK quali, a titolo esemplificativo: servizi di rete e casella di posta elettronica istituzionale; servizio mensa di FBK.
3. FBK è responsabile della conformità alle normative vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca e/o tecnologica di cui è proprietaria. L'affiliato/a che se ne avvale è tenuto/a al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza.

ART. 5 – SALUTE, SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'affiliato/a deve osservare tutte le norme in materia di prevenzione e protezione in vigore presso FBK, ivi comprese le disposizioni in materia di prevenzione incendi, emergenza e primo soccorso.
2. Il datore di lavoro dell'affiliato/a, laddove presente, inoltra formale dichiarazione a FBK per quanto svolge la persona in merito a:
 - attività autorizzate e rischi specifici (es chimici, biologici, ecc.);
 - idonea copertura assicurativa contro gli infortuni ovvero se deve provvedervi FBK;
 - possesso formazione di base e per rischi specifici o se deve provvedervi FBK;
 - idoneità sanitaria, specificando se presente o se deve provvedervi FBK;
 - nominativo del RSPP e/o contatti da utilizzare dell'azienda d'appartenenza nel caso di infortuni o per questioni di sicurezza.

3. L'affiliato/a è tenuto/a all'uso dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari in relazione ai rischi derivanti dalle attività svolte.
4. La Fondazione assicura nei confronti di ciascun affiliato/a la sorveglianza sanitaria, se non presente, prevista per i rischi specifici cui detto/a affiliato/a possa essere esposto/a presso la struttura ove potrà eventualmente operare.
5. Il/La Responsabile della prevenzione e della protezione di FBK prenderà contatto con il/la Responsabile della prevenzione e della protezione dell'ente di appartenenza dell'affiliato/a, informandolo/a circa i rischi specifici, connessi allo svolgimento dell'attività presso i locali e laboratori FBK, comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere e il modo per accedervi e, laddove necessario, trasmetterà agli uffici competenti dell'ente di appartenenza copia dei giudizi di idoneità formulati dal medico competente, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.
6. FBK è responsabile per la conformità alle normative vigenti delle macchine, delle attrezzature e degli strumenti di proprietà o comunque detenuti da FBK, che siano utilizzati dall'affiliato/a nello svolgimento delle proprie attività.
7. FBK garantisce la copertura assicurativa degli/le affiliati/e, se non presente, per infortuni e responsabilità civile verso terzi, in relazione allo svolgimento delle attività inerenti all'affiliazione.

ART. 6 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI, CONFIDENZIALITÀ E PUBBLICAZIONI DEL PERSONALE AFFILIATO

1. La proprietà dei risultati delle attività inerenti all'affiliazione, nonché la titolarità dei diritti di proprietà industriale sugli stessi è di proprietà di FBK fatto salvo quanto diversamente convenuto da specifiche disposizioni ovvero da specifico accordo inter-istituzionale fra FBK e l'ente di appartenenza dell'affiliato/a o tra FBK e l'affiliato/a stesso/a ove ne sussistano i termini.
2. Il personale affiliato deve menzionare FBK e indicare la propria affiliazione ad essa in tutte le occasioni nelle quali l'espressione dell'affiliazione sia rilevante al fine del riconoscimento del merito scientifico (Es: pubblicazioni e presentazioni dei risultati) derivante dalle attività inerenti all'affiliazione.
3. Le attività di disseminazione di cui al precedente comma dovranno essere concordate con FBK e assoggettate alle relative procedure autorizzative in vigore presso FBK ed avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi di FBK.

ART. 7 – REVOCA E RINUNCIA DELL'AFFILIAZIONE

1. L'affiliazione può essere, motivatamente, revocata dal/la Presidente FBK.
2. L'affiliato/a può rinunciare motivatamente all'affiliazione.

Letto e approvato il 25 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler.